



FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO IMPRESA SOCIALE

30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE) – Via Fosson, 27

Tel. 0421.647746 – E-mail: info@residenzazulianello.it – PEC: info@pec.residenzazulianello.it

C.F. 92012730278 – P.IVA 03238840270 – REA VE-469806

REGOLAMENTO PER ACCOGLIENZA PROGRAMMATTA TEMPORANEA NON CONVENZIONATA

***Approvato con Verbale del Consiglio di Amministrazione
n° 241 del 04/05/2026***

– in vigore dal 05/05/2026 –

PARTE PRIMA. ARTICOLI SPECIFICI

Articolo 1 (ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Centro di Servizi Residenziali per persone non auto-sufficienti amministrato dalla Fondazione Fratelli Zulianello Impresa Sociale di San Stino di Livenza (VE), di seguito abbreviato in "Fondazione", relativamente alla gestione di posti-letto con progetto di accoglienza programmata temporanea delle persone non auto-sufficienti non titolari di Impegnativa di Residenzialità.

Tale tipologia di accoglienza è rivolta soprattutto agli anziani assistiti presso il proprio domicilio, con lo scopo di garantire un periodo di sollievo alle Famiglie che scelgono di assistere il proprio caro a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che non possono provvedere temporaneamente all'assistenza per motivi di salute o per altri motivi contingenti.

Questo periodo, seppure limitato, può essere anche finalizzato alla cura e all'assistenza della persona dimessa dall'ospedale, qualora il rientro a domicilio non sia ritenuto opportuno a causa della necessità di ricevere un'assistenza specifica, anche se temporanea.

Articolo 2 (presentazione della domanda di accoglimento)

Per accedere al progetto di accoglienza programmata temporanea non convenzionata, la persona di riferimento deve presentare una domanda di accoglimento, su apposito modulo, alla Segreteria della "Fondazione".

Una volta accertata la disponibilità del posto presso la “Fondazione”, sulla scorta dei criteri di accoglienza descritti nel successivo Art. 3, la Direzione della “Fondazione” contatterà la persona di riferimento che ha presentato la domanda di accoglimento.

La persona interpellata ha facoltà di accettare o rinunciare al posto-letto, dandone comunicazione al Centro di Servizi Residenziali per iscritto, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della telefonata; la mancata risposta, oltre le 24 ore, verrà considerata come rinuncia.

Articolo 3 (criteri di accoglienza)

In caso di pluralità di domande, si procederà all’attivazione dell’iter per l’accoglimento dei richiedenti, osservando i seguenti criteri di massima:

- congruenza tra le caratteristiche del posto disponibile e le esigenze sanitarie ed assistenziali del richiedente;
- iscrizione nel Registro Unico della Residenzialità dell’Azienda ULSS n° 4 “Veneto Orientale”;
- provenienza in via prioritaria dal Comune di San Stino di Livenza ed in subordine dai Comuni dell’Azienda ULSS n° 4 “Veneto Orientale”;
- condizioni di disagio sociale su segnalazione del caso da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza;
- condizione di dimissibilità ospedaliera;
- tempistica di presentazione della domanda.

La “Fondazione” si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di esaminare di volta in volta particolari casi, onde poter dare ordine di prioritario di accoglienza.

Articolo 4 (accettazione del posto-letto)

All’accettazione del posto-letto, la “Fondazione” richiede la seguente documentazione a completamento della pratica:

- Regolamento interno, sottoscritto dal Referente per accettazione;
- Accordo per progetto di accoglienza programmata temporanea non convenzionata e impegnativa al pagamento delle rette, sottoscritti dal Referente;
- Schema rette mensili, sottoscritto dal Referente;
- Relazione del Medico Curante per l’ammissione in Istituto (modulo già predisposto) e documentazione medica in possesso dell’Ospite;
- modulo per l’eventuale variazione del Medico Curante, sottoscritto dal Referente;
- copia del verbale di riconoscimento dell’Invalidità Civile e dell’Handicap;
- copia della documentazione relativa agli ausili protesici forniti dal Distretto Socio-Sanitario;
- copia dell’eventuale decreto di nomina di un Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore;
- Tessere Sanitarie in originale (cartoncino bianco e tesserino magnetico);
- copia delle Carte d’Identità valide dell’Ospite e del Referente;
- consenso al trattamento dei dati personali e per il sistema di video-sorveglianza (secondo quanto previsto dalla legislazione vigente), sottoscritti dall’Ospite e dal Referente.

Articolo 5 (accoglimento in Struttura)

All’atto dell’accoglimento, è necessario consegnare in “Fondazione”:

- il corredo personale dell’Ospite;
- gli eventuali ausili protesici in dotazione all’Ospite;
- gli eventuali ausili per l’incontinenza (pannoloni e traverse) di cui l’Ospite necessita durante il periodo di permanenza in Struttura;
- i farmaci di cui l’Ospite necessita durante il periodo di permanenza in Struttura.

L'inserimento della persona dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dal giorno dell'accettazione del posto letto.

Gli inserimenti, così come le dimissioni, sono possibili:

- dal lunedì al giovedì: dalle 9.00 alle 11.00 per il mattino e dalle 14.30 alle 16.00 per il pomeriggio;
- il venerdì e i giorni prefestivi: solo il mattino dalle 9.00 alle 11.00.

Non sono possibili inserimenti e/o dimissioni di sabato e domenica o durante le festività.

Articolo 6

(Referente)

La persona che firma la documentazione necessaria per l'inserimento dell'Ospite in Struttura è il solo e unico Referente al quale la "Fondazione" farà riferimento per l'espletamento delle pratiche amministrative e per tutte le esigenze relative alla gestione dell'Ospite durante la sua permanenza in Struttura.

Il Referente deve essere residente in Italia.

Qualora per l'Ospite sia stato nominato un Amministratore di Sostegno, un Tutore o un Curatore, di norma è questi il Referente.

Articolo 7

(retta di degenza)

Alla corresponsione della retta sono tenuti l'Ospite e/o le persone obbligate civilmente al suo mantenimento (ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile).

La retta, il cui importo viene comunicato al Referente prima dell'ingresso dell'Ospite, potrà in seguito essere modificata dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale nuovo importo sarà comunicato agli interessati con congruo anticipo e, comunque, prima dell'entrata in vigore.

La retta mensile deve essere versata sempre in un'unica soluzione, tramite Bonifico Bancario nel Conto Corrente indicato dalla Segreteria.

Il Referente, contestualmente al ricovero dell'Ospite, è tenuto a versare l'importo della retta relativa al mese in corso e fornire copia dell'avvenuto bonifico alla Segreteria della "Fondazione", anche via e-mail.

Successivamente, è tenuto a versare mensilmente l'importo della retta, entro i primi cinque giorni di ogni mese, pena l'addebito di interessi di mora per ritardato pagamento.

Articolo 8

(servizi compresi nella retta)

La retta comprende: vitto, alloggio, servizio di lavanderia, servizio assistenziale ed infermieristico, servizio riabilitativo, servizio logopedico, servizio educativo e di animazione sociale, servizio psicologico, segretariato sociale.

Il servizio medico viene assicurato dal Medico di Medicina Generale operante in Struttura (previa disponibilità dello stesso), oppure dal Medico Curante dell'Ospite (qualora non vi sia il cambio del Medico in favore di quello di Struttura).

I servizi e le prestazioni che la "Fondazione" eroga sono integrati tra loro attraverso l'elaborazione di un "Progetto Assistenziale Integrato" (P.A.I.), specifico e personalizzato in base alle esigenze della persona, finalizzato al recupero delle capacità residue dell'Ospite.

Articolo 9

(riduzione della retta di degenza per ricovero ospedaliero)

Qualora l'Ospite si assenti dalla Struttura a causa di ricovero ospedaliero, non ha diritto ad alcuna riduzione della retta.

Articolo 10
(posticipazione del giorno d'ingresso)

Qualora l'Ospite, per motivazioni non dipendenti dalla volontà della "Fondazione", non venga accolto nel giorno precedentemente proposto/concordato, è tenuto alla corresponsione dell'intera retta di degenza.

Articolo 11
(durata del ricovero e richiesta di proroga)

La durata del progetto di accoglienza programmata temporanea non convenzionata viene definita sulla base della necessità e della situazione del richiedente o all'atto della formalizzazione della domanda, o (qualora sia intercorso un intervallo significativo) al momento dell'inserimento.

Tale periodo ha, di norma, la durata minima di 30 giorni e massima di 90 giorni.

Su richiesta del Referente, potrà essere disposto il rinnovo dell'accoglienza al termine del periodo prestabilito, previa valutazione delle necessità e della situazione dell'Ospite, tenendo presente la congruenza tra le caratteristiche del posto-letto e le esigenze sanitarie ed assistenziali dell'Ospite, valutate in sede di Unità Operativa Interna. Qualora dette condizioni si siano venute a modificare rispetto a quelle accertate al momento dell'accoglienza, la Direzione della "Fondazione" si riserva la facoltà di non concedere la proroga dell'accoglienza medesima.

La concessione del periodo di proroga è subordinata all'inserimento di Ospiti titolari di Impegnativa di Residenzialità.

Articolo 12
(trattenuta di eventuali contributi)

La retta totale individuata dalla "Fondazione" per l'accoglienza delle persone non auto-sufficienti è pari alla somma fra la "quota alberghiera" (a carico dell'Ospite o dei suoi civilmente obbligati o del Comune di Residenza) e la "quota di rilievo sanitario" (corrisposta dalla Regione del Veneto mediante "Impegnativa di Residenzialità").

Per le persone non auto-sufficienti non titolari di Impegnativa di Residenzialità, accolte a titolo non convenzionato, la "Fondazione" applica una retta a totale carico dell'Ospite in ogni caso inferiore alla retta totale sopra descritta; in altri termini, pratica uno sconto sulla retta mensile, assumendosi a proprio carico il costo dello sconto applicato.

Potrebbe verificarsi il caso che, nel corso dell'anno o degli anni futuri, la Regione del Veneto riconosca un eventuale contributo a favore delle persone non auto-sufficienti non titolari di Impegnativa di Residenzialità, che l'Azienda ULSS n° 4 "Veneto Orientale" eroga nella forma delle cosiddette "mini-quote"; mediante la sottoscrizione del presente Regolamento si autorizza fin d'ora la "Fondazione" a trattenere tale contributo, fino al massimo sconto sopra indicato; l'Ospite e/o il Referente nulla avranno a pretendere in merito.

La "Fondazione" restituirà all'Ospite assegnatario delle "mini-quote" l'eventuale parte di contributo che supera la retta totale descritta nel primo comma del presente Articolo.

Articolo 13
(richiesta di dimissioni volontarie e preavviso)

Prima del termine previsto dalla durata del progetto di accoglienza programmata temporanea non convenzionata, il Referente ha la possibilità di recedere dal rapporto in essere con la "Fondazione", a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di sette giorni: fa fede la data in cui il preavviso giunge alla Segreteria della "Fondazione".

Durante il periodo di preavviso, la dimissione dell'Ospite dalla Struttura potrà avvenire in qualunque giorno feriale, previo accordo con la Direzione ed il Coordinatore Socio-Assistenziale, negli stessi orari menzionati all'Art. 5 e non prima di due giorni dalla data della richiesta.

La retta relativa all'intero periodo di preavviso va comunque corrisposta alla "Fondazione" prima della dimissione dell'Ospite.

Articolo 14

(recesso)

In qualsiasi momento, la Direzione della “Fondazione” può disporre il recesso dal rapporto in essere con l’Ospite, con provvedimento motivato e di urgenza, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- l’Ospite e/o il Familiare si comporti in modo non conforme alla pacifica convivenza sociale o comunque assuma comportamenti dannosi o pericolosi per sé o per gli altri o incompatibili con l’organizzazione del servizio stesso;
- l’Ospite e/o il Familiare commetta gravi infrazioni del Regolamento interno oppure assuma comportamenti dannosi nei confronti sia della “Fondazione” che degli Ospiti e comunque tali da compromettere la serena convivenza comunitaria;
- lo stato di salute dell’Ospite non sia, a giudizio del Medico della Struttura, più idoneo al tipo di assistenza di cui ha bisogno. In tal caso si attiverà la procedura per richiedere una rivalutazione attraverso l’U.V.M.D. e stabilire quale sia il progetto più idoneo per la persona;
- venga a mancare il regolare pagamento della retta di degenza.

Articolo 15

(assistenza medica e infermieristica)

Per gli Ospiti accolti con progetto di accoglienza programmata temporanea non convenzionata, vi è la facoltà di optare per la scelta del Medico di Medicina Generale operante in Struttura (previa disponibilità dello stesso) oppure di mantenere il proprio Medico Curante.

Qualora non vi sia il cambio del Medico in favore di quello di Struttura, al Medico Curante dell’Ospite compete la cura della salute, nonché la prescrizione delle terapie farmacologiche, la richiesta di eventuali visite specialistiche ed esami diagnostici. L’Ospite e i suoi Familiari sono quindi tenuti a rivolgersi al Medico Curante dell’Ospite stesso per la prescrizione di farmaci, ausili, esami diagnostici, visite specialistiche e quant’altro necessario, anche secondo le indicazioni e gli accordi presi con il Medico di Struttura.

La “Fondazione” provvede al ritiro dei farmaci, secondo lo schema di terapia stabilito dal Medico Curante, e alla loro somministrazione per mezzo degli Infermieri Professionali. Gli Ospiti sono tenuti ad assumere i farmaci che vengono loro somministrati secondo le prescrizioni del proprio Medico Curante.

La “Fondazione” mette a disposizione dei Medici Curanti degli Ospiti il proprio ambulatorio medico, compatibilmente con le normali esigenze di servizio.

La “Fondazione” declina ogni responsabilità per l’assistenza medica e infermieristica praticata agli Ospiti da persone non autorizzate dall’Ente stesso.

Articolo 16

(utilizzo delle camere)

Agli Ospiti e ai loro Familiari può essere consentita, previa autorizzazione della Direzione, la personalizzazione della camera per ricreare un ambiente familiare, purché si tenga in debita considerazione quanto segue:

- è vietato introdurre nelle camere mobili propri o altri oggetti voluminosi od ingombranti;
- l’uso di un ulteriore televisore personale, della radio o di altre apparecchiature (purché a norma) dovrà tener conto delle condizioni e delle esigenze dell’altro Ospite che condivide la camera.

La “Fondazione” si riserva la facoltà (previa comunicazione, anche telefonica, al Referente) di trasferire un Ospite in un’altra stanza della Struttura, per esigenze organizzative interne o per venire incontro ad intervenute modifiche dello stato di salute dell’Ospite stesso.

Articolo 17

(guardaroba)

Gli indumenti personali dell’Ospite vengono contrassegnati dall’operatrice della lavanderia della “Fondazione”; pertanto devono essere consegnati all’operatrice della lavanderia stessa prima dell’ingresso dell’Ospite o, al più tardi, il giorno dell’ingresso.

La “Fondazione” non si assume alcuna responsabilità in merito all’eventuale smarrimento di indumenti non contrassegnati a causa della mancata consegna degli stessi all’operatrice della lavanderia.

A tal proposito, ogni capo che si vorrà aggiungere al guardaroba, non dovrà essere riposto direttamente in camera, ma consegnato all’operatrice della lavanderia: quest’ultima dovrà essere informata anche nel caso in cui si eliminino capi rotti, consunti, inutilizzabili o si ritirino per motivi diversi.

Al momento dell’ingresso dell’Ospite, viene compilata dall’operatrice della lavanderia una scheda che riporta nel dettaglio le quantità ed i capi di cui è composto il guardaroba dell’Ospite.

L’operatrice della lavanderia è presente nel Centro Servizi nei seguenti orari:

- dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 11.00.

In caso di assenza dell’operatrice della lavanderia, il Familiare è invitato a rivolgersi al Personale.

Articolo 18 (residenza anagrafica)

L’Ospite accolto in “Fondazione” ha la facoltà di assumere la residenza anagrafica presso la “Fondazione” stessa.

Per la richiesta di modifica della residenza anagrafica, il Referente dell’Ospite sottoscrive un apposito modulo reperibile presso gli Uffici Amministrativi della “Fondazione”.

La “Fondazione” non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o non sollecita regolarizzazione della residenza anagrafica dell’Ospite.

Articolo 19 (corrispondenza)

La corrispondenza ordinaria indirizzata all’Ospite residente in Struttura viene ritirata e custodita presso la Segreteria, che provvede ad avvisare tempestivamente il Referente per il ritiro.

In caso di Raccomandate, Assicurate o Atti Giudiziari indirizzati all’Ospite, invece, alla Segreteria viene consegnato solo l’avviso di giacenza; il Referente o suo delegato dovrà provvedere al ritiro presso l’Ufficio Postale di San Stino di Livenza.

La “Fondazione” declina qualsiasi responsabilità nel caso di mancato o non sollecito ritiro della corrispondenza personale dell’Ospite.

spazio libero

spazio libero

PARTE SECONDA. ARTICOLI GENERALI

Articolo 20

(uscite dal Centro Servizi e periodi di assenza)

L'Ospite gode della massima libertà nella possibilità di effettuare uscite all'esterno della Struttura, fatte salve le limitazioni imposte dal suo stato di salute (di competenza del Medico curante), dalla sicurezza personale e dalle norme regolamentari (di competenza della Direzione).

Per le richieste di uscita dell'Ospite all'esterno della Struttura, i Familiari sono tenuti a far riferimento alle disposizioni interne, stabilite dalla Direzione e comunicate ai Familiari stessi.

Non è consentito all'Ospite uscire dalla Struttura da solo: pertanto vi dovrà essere necessariamente un accompagnatore. Prima dell'uscita dal Centro Servizi, tale accompagnatore dovrà firmare l'apposito modulo, disponibile presso l'ambulatorio medico. La richiesta di uscita dell'Ospite dal Centro Servizi deve essere autorizzata dal Referente dell'Ospite stesso; nei casi in cui non sia il Referente ad accompagnare l'Ospite fuori dalla Struttura, il Personale della "Fondazione" si riserva la facoltà di contattare preventivamente il Referente per ottenere da lui l'autorizzazione all'uscita dell'Ospite.

L'Ente declina ogni responsabilità per quanto possa accadere all'Ospite fuori dalla Struttura.

Chi si assenta dalla Struttura per motivi personali (non per ricovero ospedaliero) dovrà concordare con la Direzione il periodo di assenza, che non dovrà comunque superare i 15 giorni consecutivi. Tale assenza non dà diritto ad alcuna riduzione della retta.

Articolo 21

(alloggio)

L'Ospite e/o i Familiari si impegnano a:

- osservare le regole di igiene dell'ambiente e mantenere in buono stato i locali;
- segnalare tempestivamente l'eventuale malfunzionamento delle attrezzature;
- consentire al Personale di servizio di accedere ai locali per pulizie, controlli e riparazioni.

L'Ospite e/o i Familiari sono tenuti a risarcire la "Fondazione" per eventuali danni arrecati per propria incuria e trascuratezza.

Articolo 22

(vitto)

Gli orari del servizio dei pasti sono i seguenti:

- colazione: tra le ore 8.00 e le ore 9.00 circa;
- idratazione: alle ore 10.00 circa;
- pranzo: tra le ore 11.30 e le ore 12.30 circa;
- merenda: alle ore 15.30 circa;
- cena: tra le ore 18.30 e le ore 19.30 circa.

L'Ospite è tenuto ad osservare gli orari relativi ai pasti principali stabiliti dal Centro Servizi.

Il menù giornaliero viene esposto nella bacheca in prossimità delle sale da pranzo.

Le diete particolari vengono disciplinate dal Medico del Centro Servizi con la collaborazione del Dietista della Struttura.

Non devono essere somministrati agli Ospiti alimenti o bevande provenienti dall'esterno o prelevabili dai distributori automatici ubicati all'ingresso del Centro Servizi, senza l'autorizzazione del Coordinatore Socio-Assistenziale o dell'Infermiere di turno. Alcuni Ospiti, infatti, possono soffrire di particolari patologie, per cui l'assunzione di determinati alimenti o bevande potrebbe causare danni alla loro salute, anche di un certo rilievo.

Articolo 23

(orari e regolamentazione delle visite)

L'Ospite gode della massima libertà nella possibilità di ricevere visite da parte di Familiari e di conoscenti, fatte salve le limitazioni imposte dal suo stato di salute (di competenza del Medico curante), dalla sicurezza personale e collettiva e dalle norme regolamentari (di competenza della Direzione).

L'orario di visita agli Ospiti, stabilito dalla Direzione, viene comunicato ai Familiari ed esposto in bacheca.

L'orario di visita agli Ospiti va rigorosamente rispettato. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dalla Direzione.

I visitatori dovranno aver cura, anche se autorizzati al di fuori dei normali orari di visita, di non arrecare disturbo agli altri Ospiti, specialmente nelle ore del riposo e dei pasti.

La Struttura è dotata di un parcheggio disponibile per coloro che intendano entrare con la loro automobile. Per motivi di sicurezza, il parcheggio dei mezzi deve avvenire solo ed esclusivamente negli appositi spazi destinati allo scopo.

Il cancello di entrata dispone di un pulsante di apertura, collocato all'esterno del cancello stesso, attivo solo durante gli orari di visita.

Articolo 24

(spese sanitarie non comprese nella retta e trasporti per visite mediche esterne)

La retta di ricovero non comprende: ticket sanitari, farmaci non a carico del S.S.N., visite mediche specialistiche private o comunque a pagamento, visite mediche non richieste dal Medico curante, protesi o ausili sanitari non forniti gratuitamente dal S.S.N., trasporto in ambulanza o con altri mezzi di terzi non concordati, accompagnamento durante i trasporti, prestazioni di riabilitazione o di natura estetica se non rimborsati dal S.S.N.

Per i farmaci non a carico del S.S.N., la cui spesa rimane di esclusiva competenza dell'Ospite o dei suoi Familiari, questa Amministrazione provvederà (all'occorrenza) al ritiro dei farmaci stessi presso le Farmacie del territorio; il relativo pagamento verrà effettuato utilizzando il "fondo cassa" di cui al successivo Articolo e previa presentazione del Codice Fiscale dell'Ospite, al fine del rilascio di regolare scontrino fiscale.

Nel caso in cui, invece, non si voglia autorizzare la "Fondazione" al ritiro dei farmaci non a carico del S.S.N. secondo queste modalità, si rende necessario acquisire il diniego formale.

L'assistenza all'Ospite durante il ricovero ospedaliero è a carico dei Familiari, senza onere alcuno per la "Fondazione".

Chi intende avvalersi, per il trasporto non convenzionato dell'Ospite, di associazioni che effettuano questo tipo di servizio, è pregato di concordare personalmente, con i referenti di queste associazioni, le modalità ed il costo del servizio, senza oneri o responsabilità a carico della "Fondazione".

Articolo 25

(custodia di valori e relativa responsabilità)

La "Fondazione" e l'eventuale Ente o Cooperativa affidatari di alcuni servizi, non si assumono alcuna responsabilità rispetto ad oggetti preziosi o somme di denaro contante lasciati in disponibilità agli Ospiti; tuttavia è offerta la possibilità di custodire e/o gestire eventuali piccole somme di denaro per spese personali (parrucchiera, acquisto farmaci, caffè dai distributori automatici, etc.), presso gli Uffici Amministrativi della "Fondazione".

Per tali fini, si suggerisce l'istituzione di un "fondo cassa" da tenere in deposito presso gli Uffici Amministrativi della "Fondazione".

Articolo 26

(servizio di parrucchiera e manicure/pedicure)

Il servizio di parrucchiera è svolto all'interno di un apposito locale della "Fondazione" da un professionista esterno, in completa autonomia di intervento, il cui corrispettivo economico è a totale carico degli Ospiti.

Per prenotare il servizio è necessario rivolgersi all'Educatrice Professionale o, in sua assenza, al Coordinatore Socio-Assistenziale o all'Infermiere Professionale, che comunicheranno la data della prestazione e quantificheranno l'importo dovuto. A seguito della prenotazione è necessario che alla Segreteria della "Fondazione" venga corrisposto anticipatamente l'importo della prestazione richiesta, pena la non esecuzione della stessa. Onde evitare tale incombenza, è consigliato attivare il "fondo cassa" di cui all'Articolo precedente, che deve avere adeguata disponibilità.

Quando se ne presenta la necessità, inoltre, è possibile richiedere il servizio di manicure/pedicure, che viene effettuato in Struttura da un professionista esterno, il cui corrispettivo economico è a totale carico degli Ospiti.

Articolo 27

(comunicazioni ai Familiari e ai Visitatori)

Si invitano i Familiari e i Visitatori a prendere regolarmente visione delle comunicazioni esposte presso la bacheca della "Fondazione", al piano terra (presso la porta di entrata dei Visitatori).

Articolo 28

(richiesta di documentazione interna)

Per richiedere copia della documentazione interna relativa ad un Ospite (ad es. copia della cartella clinica), è necessario far pervenire alla Direzione della "Fondazione" una domanda in forma scritta, a mezzo Raccomandata A/R, Raccomandata a mano o PEC, allegando fotocopia di un documento di identità del richiedente e documentazione dalla quale si evinca che lo stesso è legalmente e legittimamente titolato alla richiesta di tale documentazione. Tanto si richiede in osservanza di quanto previsto dalla legge sulla "privacy".

Articolo 29

(utilizzo del telefono)

Gli Ospiti hanno la possibilità di utilizzare gli apparecchi telefonici della Struttura solo per ricevere telefonate, mentre non è consentito il loro utilizzo per effettuare telefonate verso l'esterno.

Articolo 30

(pubblicazione delle fotografie)

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Referente autorizza la "Fondazione" ad utilizzare le fotografie scattate all'Ospite nelle varie occasioni, per uso interno ed esterno: cartelloni, giornalino della "Fondazione", calendari, etc.

Nel caso in cui, invece, non si voglia autorizzare la "Fondazione" all'utilizzo delle foto per uso interno ed esterno, si rende necessario acquisire il diniego formale.

Articolo 31

(gestione del fumo)

Presso la "Fondazione" vige una regolamentazione del fumo da sigaretta. Si prega pertanto di prendere visione degli avvisi esposti all'esterno e all'interno della Struttura, nei quali vengono illustrate le direttive a riguardo.

È vietato fumare e tenere liquidi e/o oggetti infiammabili in tutti i locali della "Fondazione".

È fatto altresì divieto assoluto di usare dispositivi a fiamma libera all'interno del Centro Servizi e utilizzare fornelli di qualsiasi tipo o ogni altro accessorio che possa provocare un pericolo d'incendio.

Articolo 32 **(rapporti con il Personale)**

L'Ospite e i Familiari:

- sono tenuti a mantenere con il Personale rapporti di reciproco rispetto, comprensione e collaborazione;
- sono tenuti a non pretendere dal Personale alcuna prestazione aggiuntiva non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul Personale stesso per ottenere un trattamento di favore;
- sono tenuti a rivolgersi, per qualsiasi necessità di carattere socio-sanitario, esclusivamente al Coordinatore Socio-Assistenziale e, in caso di sua assenza o impedimento, all'Infermiere di turno.
- nel caso in cui si debbano avanzare delle richieste straordinarie, segnalare inadempienze nel servizio o osservazioni di altra natura, sono tenuti a rivolgersi esclusivamente alla Direzione della "Fondazione", anche attraverso la compilazione dei relativi moduli presenti all'ingresso della Struttura.

Articolo 33 **(doveri dell'Ospite e dei Familiari)**

L'Ospite ed i Familiari sono, in particolare, tenuti a:

- non stendere alle finestre o nei terrazzini, capi di biancheria;
- non tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali, quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- non detenere oggetti contundenti di qualsiasi tipo;
- non usare apparecchi rumorosi o che possano comunque arrecare disturbo agli altri Ospiti;
- non gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre o in qualsiasi altro spazio comune;
- non vuotare nel wc, bidet o lavabo qualsiasi sostanza o materiale che possa otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- non asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni ogni cosa che costituisca il corredo delle sale e dei locali stessi;
- non introdurre nel Centro Servizi animali di qualsiasi genere, senza la preventiva autorizzazione;
- non effettuare fotografie e riprese senza la preventiva autorizzazione della Direzione, in osservanza della legislazione sulla "privacy".

Articolo 34 **(mobilitazione degli Ospiti)**

La mobilitazione dell'Ospite è di esclusiva competenza del Personale. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Coordinatore Socio-Assistenziale, dal Fisioterapista o dall'Infermiere di turno, che forniranno anche le indicazioni in merito.

Nel caso di mobilitazione non effettuata dal Personale della Struttura o non regolarmente autorizzata, non potranno essere imputati eventuali danni o infortuni che dovessero accadere all'Ospite in tali circostanze.

Articolo 35 **(Comitato Ospiti e servizio di Volontariato)**

Ai sensi del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n° 3, è istituito, all'interno della "Fondazione", il Comitato Ospiti, formato da Ospiti e/o da loro Familiari.

Il Comitato Ospiti svolge i seguenti compiti: rilevazione dei livelli di soddisfazione espressi dagli Ospiti e dai loro Familiari; cooperazione con l'Ente per la migliore qualità dell'erogazione del Servizio; collaborazione con l'Ente per la piena e tempestiva diffusione alle famiglie delle informazioni; promozione di iniziative integrative, partecipazione ad eventuali fasi concertative, di indirizzo e di programmazione dell'attività dell'Ente.

Di tale Organo è depositato presso la Segreteria della "Fondazione" apposito Regolamento, che è a disposizione di tutti coloro che fossero interessati a prenderne visione.

Per quanto riguarda il servizio di Volontariato all'interno della Struttura, esso viene fatto oggetto di un apposito Regolamento, a disposizione, di chi ne fosse interessato, presso la Segreteria della "Fondazione".

Ogni altra iniziativa di carattere individuale e personale deve essere concordata con la Direzione della "Fondazione" stessa.

Articolo 36
(mezzi di contenzione)

L'adozione dei mezzi di contenzione viene prescritta in sede di Unità Operativa Interna (U.O.I.) e viene comunicata al Referente dell'Ospite.

In caso di urgenza ed a salvaguardia dell'incolumità dell'Ospite e/o di terzi, suddetta contenzione verrà prescritta dal Medico curante e sottoposta successivamente alla valutazione dell'U.O.I. Anche in questo caso viene data comunicazione al Referente dell'Ospite.

È assolutamente vietato, da parte di chiunque (Referenti, Familiari, Visitatori, etc.) la modifica o qualunque altro intervento che venga a ridurre o affievolire, in qualsiasi modo, l'efficacia delle prescrizioni, in quanto ciò, in caso di incidente o infortunio, potrebbe costituire reato.

Articolo 37
(Assistenza Spirituale e onoranze funebri)

La "Fondazione" dispone, al proprio interno, di uno spazio da adibire al culto Religioso Cattolico. L'Assistenza Spirituale è garantita da un Sacerdote che è presente nel Centro Servizi per le celebrazioni religiose.

Le confessioni religiose sono libere e nessun Ospite può essere indotto, se non di propria volontà, ad esercitare pratiche religiose.

In caso di decesso dell'Ospite, la Direzione si rivolgerà al Referente che ha sottoscritto la pratica di ingresso al Centro Servizi, per l'assegnazione degli effetti personali e la chiusura della pratica. L'espletamento delle onoranze funebri è di competenza dell'asse ereditario. La "Fondazione" mette a disposizione un locale adibito a Camera Ardente, per custodire temporaneamente la salma.

Articolo 38
(liberatoria)

La scrivente Direzione declina sin d'ora ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle norme sopra citate e di eventuali conseguenti danni.

Il Presidente

Dott. Pierluigi Zulianello

Il Direttore

Mauro Antonio Segato

Per accettazione: **Il Referente**

Cognome e Nome: _____

in qualità di: _____

dell'Ospite: _____

San Stino di Livenza, lì _____

Firma: _____

